

Numero
2674

mm

m

Bellinzona
26 maggio 2021

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Boris Bignasca
e cofirmatari
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 14 gennaio 2021 n. 7.21

Le Commissioni paritetiche sono sempre più ricche. Le imprese e i lavoratori sempre più in difficoltà.

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione del 14 gennaio 2021 e, prima di entrare nel merito delle singole domande, vorremmo esprimere alcune considerazioni di carattere generale.

Il contratto collettivo di lavoro (CCL) è un contratto tra datori di lavoro o associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori (sindacati) che ha per oggetto le condizioni di lavoro e i rapporti tra le parti contraenti. Esso è disciplinato in maniera esaustiva dal diritto federale, in particolare dagli articoli 356 a 358 del Codice delle obbligazioni (CO). Di principio, questi articoli attribuiscono il controllo dell'applicazione del CCL alle associazioni contraenti che abitualmente decidono di costituire a questo scopo delle commissioni paritetiche (CP).

Su richiesta di tutte le parti contraenti e nel rispetto delle condizioni poste dalla Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL), un CCL può essere dichiarato di obbligatorietà generale con l'effetto che alcune sue disposizioni si applicano a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori di un settore economico o di una professione, compresi quelli che non appartengono a nessuna organizzazione di lavoratori. Il conferimento dell'obbligatorietà generale viene decretato dall'autorità, il Consiglio federale a livello nazionale e il Consiglio di Stato a livello cantonale. In virtù della LOCCL, l'autorità ha un parziale potere di vigilanza sul CCL e sulle rispettive CP, soprattutto nella valutazione delle disposizioni che vengono dichiarate di obbligatorietà generale, con particolare attenzione agli aspetti che riguardano i contributi paritetici e il loro utilizzo. Ricordiamo che questi contributi, versati da aziende e lavoratori, non sono destinati solo a finanziare le attività d'esecuzione e di controllo, ma anche misure nell'ambito della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute e della formazione continua, purché questo sia previsto dal CCL.

- 1. Il Consiglio di Stato non ritiene sia il caso di fare le opportune verifiche sulla reale portata dei mezzi finanziari che confluiscono nelle diverse Commissioni paritetiche?**
- 2. Il Consiglio di Stato ha a disposizione i bilanci delle commissioni paritetiche?**

L'autorità cantonale esercita un parziale potere di vigilanza sui contratti collettivi di lavoro a cui è stata conferita l'obbligatorietà generale a livello cantonale, mentre tale competenza è esercitata dall'autorità federale designata, nei casi di contratti collettivi la cui obbligatorietà generale è valida a livello nazionale. Il potere di vigilanza dell'autorità (art. 3 e 5 LOCCL) è limitato alla verifica del pagamento dei contributi e del loro utilizzo.

Nel 2016 si è concretizzato un progetto avviato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e le CP costituite nel quadro di CCL dichiarati di obbligatorietà generale hanno presentato per la prima volta i loro conti annuali secondo le nuove direttive della SECO concernenti i contributi. Queste direttive non sono vincolanti per i Cantoni, tuttavia l'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML), nella verifica annuale dei conti delle CP attive nei settori in cui è stata conferita l'obbligatorietà generale a livello cantonale, tiene conto dei principi di cui alle citate direttive. Questo aspetto è anche chiaramente espresso in tutti i decreti del Consiglio di Stato che riguardano il conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale. Le attività di sorveglianza dell'USML garantiscono, nel rispetto delle direttive vigenti, che i contributi siano impiegati conformemente agli scopi e assicurino parità di trattamento a chi non è affiliato a un'associazione che ha aderito a un CCL dichiarato di obbligatorietà generale. In particolare è quindi verificato che il totale dei contributi incassati corrisponda alle spese effettivamente sostenute per l'applicazione del contratto collettivo e che il contributo pagato dal singolo lavoratore e/o datore di lavoro sia sensibilmente inferiore al costo dell'adesione a una organizzazione sindacale o padronale.

I conti presentati dalle differenti CP competenti per i CCL di obbligatorietà generale a livello cantonale sono regolarmente risultati conformi ai requisiti legali e alle direttive emanate dalla SECO

- 3. Corrisponde al vero che le CP hanno a disposizione risorse per decine e decine di milioni?**

Il Consiglio di Stato non è autorizzato a rendere pubbliche le cifre relative ai bilanci delle singole CP. Come indicato nella risposta al quesito precedente, i conti presentati all'autorità di controllo cantonale sono sempre risultati conformi ai requisiti legali. Dai rapporti annuali di revisione rilasciati dai competenti uffici di revisione è sempre emerso che i conti delle CP erano conformi alle disposizioni legali e statutarie nonché alla specifica direttiva della SECO.

- 4. Con l'aumento dei contratti collettivi di lavoro nei diversi settori, il Consiglio di Stato ha valutato l'opportunità di dover stabilire nuove normative orientate a scongiurare possibili incongruenze amministrative, inserendo per esempio l'obbligo di rendere pubblici i bilanci annuali?**

In genere, i CCL impongono alle parti di costituire una CP nella forma dell'associazione, ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

L'obbligo di pubblicazione dei bilanci è regolamentato dal diritto federale.

RG n. 2674 del 26 maggio 2021

Come indicato nella premessa e come già evidenziato nelle risposte a due precedenti atti parlamentari (interrogazioni 135.17 e 181.16), la LOCCL attribuisce alle rispettive autorità (federali e cantonali) un potere di vigilanza, limitato alla verifica dei contributi paritetici e del loro utilizzo.


Per quanto concerne la competenza dell'autorità cantonale nei confronti delle CP dei CCL di obbligatorietà generale a livello cantonale, la trasmissione annuale dei conteggi dettagliati dei contributi paritetici corredata dal rispettivo rapporto di revisione annuale allestito da un ufficio di revisione certificato, nel quale si conferma non solo che la contabilità è tenuta nel rispetto delle disposizioni legali, ma anche in ottemperanza alle direttive delle SECO del 21 novembre 2014, permette un monitoraggio costante dell'attività delle CP.

Una nuova normativa che dovesse instaurare l'obbligo, per le CP, di rendere pubblici i bilanci annuali, renderebbe necessarie delle modifiche legislative a livello federale, in particolare della citata LOCCL.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnoldo Coduri

Copia:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfe-usml.secretariato@ti.ch)